

STATUTO

dell' Associazione di Volontariato

SENTI CHI PARLA CENTRO DI REGISTRAZIONE DEL LIBRO PARLATO

approvato dall'Assemblea generale straordinaria del 30 Marzo 2011

	TITOLO I	
DISPOSIZIONI GENERALI		pag. 2
	TITOLO II	
FINALITÀ		pag. 3
	TITOLO III	
GLI ADERENTI		pag. 3
	TITOLO IV	
GLI ORGANI		pag. 4
CAPO I: l'Assemblea		pag. 4
CAPO II: il Consiglio Direttivo		pag. 5
CAPO III: il Presidente		pag. 6
	TITOLO V	
LE RISORSE ECONOMICHE e I BENI		pag. 7
	TITOLO VI	
IL BILANCIO		pag. 8
	TITOLO VII	
LE CONVENZIONI		pag. 8
	TITOLO VIII	
DIPENDENTI E COLLABORATORI		pag. 9
	TITOLO IX	
LA RESPONSABILITÀ		pag. 9
	TITOLO X	
DISPOSIZIONI FINALI		pag. 9

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - (Denominazione e sede)

1. È costituita l'organizzazione di volontariato, denominata: «Senti chi Parla - Centro di Registrazione del Libro Parlato» che assume la forma giuridica di associazione ONLUS - organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali.
2. L'associazione non ha scopo di lucro e si ispira a principi di democraticità. Per brevità nel presente Statuto viene indicata con il termine "Associazione".
3. L'Associazione ha durata illimitata e ha sede in Piazza Angelo Galato 2/A a Codiverno di Vigonza (PD).

ART. 2 - (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 Agosto 1991 n. 266, del D.Lgs. 460/1997, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 - (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione medesima.

ART. 4 - (Modifiche dello Statuto)

1. Ogni modifica del presente Statuto deve essere approvata dall'Assemblea generale con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti all'Associazione aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 5 - (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 6 - (Finalità)

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. A tale scopo, a titolo completamente gratuito:
 - cura la lettura e la registrazione su supporti digitali, e la conseguente diffusione, di opere letterarie e testi di vario genere a beneficio prevalentemente di minorati della vista e di tutti coloro che non sono in grado di leggere autonomamente ;
 - esegue letture pubbliche di testi di vario genere.
3. Per il perseguimento di dette finalità, l'Associazione può stipulare convenzioni con altri Enti e soggetti.
4. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 7 - (Ambito di attuazione delle finalità)

L'Associazione opera nel territorio della Provincia di Padova nella Regione del Veneto.

TITOLO III GLI ADERENTI

ART. 8 - (Ammissione)

1. Gli aderenti all'Associazione (d'ora in avanti soci) si distinguono in "onorari" e "ordinari".
2. Sono soci onorari le persone fisiche che abbiano contribuito in modo rilevante allo sviluppo e al prestigio dell'Associazione ovvero abbiano fornito benefici significativi mediante contributi economici o con atti o fatti di particolare rilevanza.
Il riconoscimento del titolo di socio onorario viene approvato dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio direttivo.
3. Sono soci ordinari le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà.
Si definiscono "donatori di voce" i soci che svolgono personalmente le attività di lettura e registrazione di cui all'art. 6.
4. Compete al Consiglio direttivo accettare le domande di adesione all'associazione e di svolgimento dell'attività di "donatore di voce"
5. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 9 - (Diritti)

I soci, regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di:

- partecipare alla vita associativa mediante l'esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- controllare l'andamento della medesima con la consultazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e dei libri sociali;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

ART. 10 - (Doveri)

1. I soci hanno il dovere di partecipare alla vita associativa in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà, probità, rigore morale.
3. I soci ordinari sono tenuti a versare la quota annua stabilita dall'Assemblea generale.

ART. 11 - (Esclusione)

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o che si renda indegno, per gravi motivi, di appartenere all'Associazione potrà essere dichiarato decaduto con deliberazione motivata del Consiglio direttivo, contro la quale è data facoltà al socio di appellarsi all'Assemblea generale.

TITOLO IV GLI ORGANI

ART. 12 - (Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea generale, il Consiglio direttivo, il Presidente.
2. Tutte le cariche sono gratuite.

CAPO I - L'Assemblea generale

ART. 13 - (Composizione)

1. L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci onorari e ordinari in regola con la quota sociale.
2. Viene presieduta dal Presidente dell'Associazione.

ART. 14 - (Convocazione)

1. L'Assemblea generale deve essere convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 Marzo per l'approvazione del rendiconto.
2. Può essere altresì convocata nel corso dell'anno, anche su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un quarto dei soci in regola con la quota sociale.
3. La convocazione viene indetta dal Presidente, e in sua assenza e/o impedimento dal Vice Presidente, mediante comunicazione scritta o con e-mail da inviare ai singoli soci almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione (almeno 24 ore dopo).

ART. 15 - (Validità dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è valida, a tutti gli effetti, in prima convocazione quando sono presenti in persona o per delega la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione quale che ne sia il numero, salvo per le fattispecie di cui al precedente art. 4 e ai successivi artt. 19 e 28.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio partecipante.

ART. 16 - (Votazione)

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).
3. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).

ART. 17 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale (redatto dal Segretario oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.
3. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART 18 - (Attribuzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea generale dei soci ha i seguenti compiti:

- eleggere tra i soci, ovvero revocare, il Consiglio direttivo;
- approvare il rendiconto annuale;
- deliberare le misure delle quote sociali per l'anno successivo;
- deliberare le modifiche del presente Statuto nonché lo scioglimento dell'Associazione;
- proporre l'attività sociale.

CAPO II - Il Consiglio Direttivo

ART. 19 - (Composizione e durata)

1. Il Consiglio Direttivo è composto al massimo da 13 (tredici) membri, eletti dall'Assemblea tra i soci.
2. Il Consiglio direttivo dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni
Può essere revocato dall'Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
3. In caso di cessazione dall'incarico di un Consigliere nel corso del triennio si procede alla surrogazione con il primo dei non eletti, per il rimanente periodo.

ART. 20 - (Attribuzioni)

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

2. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri e facoltà diretti a raggiungere e potenziare i fini statutari ed a svolgere tutte le incombenze pertinenti all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

3. Il Consiglio, nella sua prima riunione del triennio, elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario.

4. Il Consiglio, se lo ritiene opportuno per la migliore organizzazione e funzionalità delle attività sociali, può attribuire a propri componenti, o ad altri soci, incarichi specifici di Direttore, Responsabile tecnico, Responsabile artistico, Tesoriere, Coordinatore dei Donatori di voce, Coordinatore delle attività, Revisore, determinandone le rispettive responsabilità e competenze, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Associazione, e le relative modalità di controllo.

ART. 21 - (Funzionamento)

1. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

2. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

3. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio sono riassunte in un verbale (redatto dal Segretario oppure da un componente del Consiglio) e sottoscritto dal redattore e dal Presidente.

CAPO III - Il Presidente

ART. 22 - (Elezione)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti, nella prima riunione del Consiglio direttivo medesimo e dura in carica quanto il Consiglio direttivo.

2. Il Presidente del Consiglio direttivo è il Presidente dell'Associazione.

ART. 23 - (Funzioni)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea generale e il Consiglio direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e ne sottoscrive i verbali da custodire presso la sede sociale .

2. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

3. Il Presidente compie, di norma, tutti gli atti che impegnano l'organizzazione, ferme restando le attribuzioni eventualmente conferite dal Consiglio ad altri soci ai sensi dell'art. 20.

TITOLO V (LE RISORSE ECONOMICHE E I BENI)

ART. 24 - (Indicazione delle risorse)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) quote associative e contributi concessi da enti pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti;
- d) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 266/1991.

ART. 25 - (I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione
4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
5. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 26 - (Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

ART. 27 - (Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi della L. 266/91.

ART. 28 - (Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni)

1. Lo scioglimento o la cessazione dell'organizzazione sono deliberati dall'Assemblea generale con la presenza almeno dei tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione è contestualmente stabilito, con la nomina di un liquidatore, che i beni, dopo la liquidazione, siano devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque indirizzati al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

TITOLO VI IL BILANCIO

ART. 29 - (Bilancio e conto consuntivo)

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio successivo.

ART. 30 - (Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio preventivo per l'esercizio successivo è elaborato dal Consiglio direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio successivo.
2. Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

ART. 31 - (Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti entro il 31 Marzo dell'anno a cui è riferito.
2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione 15 (quindici) giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.
3. Il conto consuntivo è approvato dalla assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti entro il 31 Marzo dell'anno successivo.
4. Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione 15 (quindici) giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.

TITOLO VII LE CONVENZIONI

ART. 32 - (Deliberazione delle convenzioni)

1. Eventuali convenzioni di cui al precedente art. 6, sono deliberate dal Consiglio direttivo.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

TITOLO VIII DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 33 - (Dipendenti)

1. L'Associazione potrà assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla Legge 266/91.
2. I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge ed eventualmente da un apposito regolamento.
3. I dipendenti saranno, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 35 - (Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'Associazione (per sopperire a specifiche esigenze) può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo saranno disciplinati dalle vigenti leggi.
3. I collaboratori di lavoro autonomo saranno, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX LA RESPONSABILITÀ

ART. 36 - (Assicurazione dei soci)

L'Associazione assicura i soci che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 4 della legge 11.8.1991, n. 266.

ART. 37 - (Responsabilità)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 38 - (Assicurazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.